



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## ESTRATTO

### **DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 15-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 20 APRILE 2020**

#### OMISSIS

#### DELIBERA n. 195 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Il Consiglio, sentita la relazione della Consigliera Stoppani,  
letto il documento inviato dalla UNAA (Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti);

viste le richieste pervenute da Unioni e Ordini territoriali e dagli Avvocati amministrativisti, circa la necessità di partecipare, anche da remoto, alle udienze di discussione, preclusa, ai sensi del D.L. n.23/2020, dal 16 aprile al 30 giugno 2020;

viste le Seconde note DEF di chiarimenti 20.4.2020 del Presidente del Consiglio di Stato;

richiamato l'emendamento predisposto dal Consiglio Nazionale Forense all'art. 84, comma 1 D.L. n.18/2020;

visto il decreto della Presidente della Corte Costituzionale 20.4.2020 che ha riconosciuto, per il periodo dell'emergenza epidemiologica, fino al 30 giugno 2020, il diritto per i difensori di partecipare alle udienze da remoto;

vista la riserva regolamentare statale (DPCM n.40/2016) per la determinazione delle modalità tecniche del collegamento da remoto nella Giustizia Amministrativa;

ritenuta la necessità, ed il diritto, dell'effettiva partecipazione dei difensori al procedimento amministrativo;

ritenuta la necessità del conferimento al Presidente del Consiglio di Stato del potere di stabilire le modalità di funzionamento per la partecipazione dei difensori alle udienze da remoto;

ferma restando la necessità, superata la fase emergenziale, di tornare all'ordinario sistema dell'oralità tra presenti in aula;

ritenuta la necessità di estendere la previsione di cui all'art.73, co.1 C.P.A.,

anche alla fattispecie di cui all'art. 60, per consentire la predisposizione di scritti difensivi

delibera

di invitare la Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché intervenga a modificare la previsione normativa di cui al D.L. n.23/2020 che non consente la partecipazione dei difensori alle udienze da remoto, modificando il DPCM n. 40/2016, contenente la riserva regolamentare statale per la disciplina tecnica del PAT, e ciò al fine di consentire al Presidente del Consiglio di Stato, l'immediata regolamentazione delle udienze da remoto anche nella Giustizia Amministrativa, limitata alla fase emergenziale, prevedendo al termine di essa la ripresa della pienezza del contraddittorio con il ritorno all'ordinaria oralità tra presenti in aula, estendendo altresì, nelle more, la previsione di cui all'art.73, co.1 C.P.A. anche alla fattispecie di cui all'art. 60.

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla segreteria per le comunicazioni.

OMISSIS

PUNTO 5-B)

DELIBERA n. 197

RICHIESTA DI LIBERAZIONE DEGLI AVVOCATI TURCHI DETENUTI

Il Consiglio Nazionale Forense,

premesso

- di avere proclamato, con delibera del 17 gennaio u.s., il 2020 "Anno dell'Avvocato in pericolo nel Mondo", rilevando che in molti Stati gli avvocati subiscono intimidazioni, violenze e ingiuste condanne solo perché "colpevoli" di difendere in autonomia ed indipendenza i diritti dei loro assistiti, e che il diritto di difesa viene interpretato come "complicità";
- di avere curato la traduzione e la stampa in lingua italiana del Rapporto febbraio 2020 dell'associazione Arrested Lawyers Initiative sulla persecuzione di massa degli Avvocati in Turchia, nel quale sono documentati i 605 arresti e le 345 condanne arbitrarie per un totale di 2145 anni di prigione comminati agli avvocati turchi, in occasione della giornata dell'avvocato in Turchia, che si celebra il 5 aprile di ogni anno;

rilevato

- che nonostante la mobilitazione internazionale e gli appelli, tra i quali quelli del C.C.B.E. (Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa) e dell'O.I.A.D. (Osservatorio Internazionale degli Avvocati in Pericolo), gli avvocati turchi ingiustamente detenuti perché accusati e /o condannati a causa del libero esercizio della professione, sono stati esclusi dal provvedimento di amnistia recentemente approvato in Turchia per ridurre il sovraffollamento carcerario e l'ulteriore propagarsi del virus Covid-19;

- che per protestare contro le violazioni dei loro diritti fondamentali nelle ultime settimane numerosi avvocati turchi detenuti hanno effettuato un lungo sciopero della fame, in forma controllata, attualmente ancora continuato nella forma estrema del cosiddetto sciopero fino alla morte, ovvero nel rifiuto di assumere gli integratori necessari al mantenimento delle funzioni vitali fino a quando le autorità turche non libereranno tutti gli avvocati detenuti e non garantiranno il rispetto dello stato di diritto, dal collega Aytaç Ünsal, detenuto nel carcere di Burhaniye, da 64 giorni, e dalla collega Ebru Timtik, detenuta nel carcere di Silivri, da 95 giorni, le cui condizioni di detenzione in totale isolamento furono accertate dalla delegazione internazionale di avvocati, cui partecipò anche il C.N.F., che si recò in missione conoscitiva nel carcere di Silivri nell'ottobre 2019;

delibera

- di chiedere al Governo italiano di intervenire per via diplomatica presso il Governo turco affinché gli avvocati detenuti vengano immediatamente liberati;
- di trasmettere a tutti i Consigli dell'Ordine la presente delibera.

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla segreteria per le comunicazioni.

OMISSIS

---

È estratto conforme all'originale.  
Roma, 20 aprile 2020

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria



Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829  
[www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it)